

CAPO III - AREE DI VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE ED ECOLOGICHE

Art.20 Ambiti del PLIS del Tormo

20.1 Definizione

1. Comprendono le zone agricole ricadenti all'interno del perimetro del PLIS del Tormo o nelle zone ad incidenza paesistica alta, così come riportate nella Tavola PR01.

20.2 Obiettivi e finalità delle trasformazioni

1. Le trasformazioni delle caratteristiche naturali del territorio ricadente all'interno del PLIS devono essere finalizzate a:

- tutelare e riqualificare il territorio dal punto di vista naturalistico;
- garantire la connessione e l'integrazione tra il sistema del verde urbano e quello dell'area protetta;
- mantenere e valorizzare i caratteri tipici delle aree rurali;
- tutelare l'equipaggiamento tradizionale della campagna, salvaguardandone i percorsi, le cappelle votive, i lavatoi, le reti irrigue e i fontanili;
- favorire la conservazione della biodiversità;
- contribuire alla formazione della rete ecologica regionale.

20.3 Spostamenti di terra

1. All'interno di questi ambiti deve essere in tutti i casi salvaguardata la morfologia dei terreni, con particolare attenzione per le scarpate morfologiche, i terrazzi e i declivi anche di modesta entità; non sono pertanto ammessi movimenti di terra che modifichino la morfologia del terreno.

2. Non sono ammesse attività di cava.

20.4 Corsi d'acqua

1. Devono essere conservati gli elementi della trama della rete irrigua del territorio; per tale scopo:

- non è consentita la sostituzione di rogge o canali irrigui o di colo esistenti con canaline in cemento, tanto fuori terra quanto interrate;
- non è consentita la chiusura o tombinatura dei corsi d'acqua anche minori, se non per le strette esigenze di passaggio dei mezzi;
- non è consentito il rivestimento delle sponde con materiali cementizi o con altri in stridente contrasto con la tradizione e l'assetto storico del territorio;
- deve essere mantenuto il fondo in terra di canali e rogge ed eventuali interventi di impermeabilizzazione devono essere limitati e circoscritti alle opere d'arte che razionalizzano la distribuzione dell'acqua irrigua e la raccolta di quella di colo;
- devono essere conservati i manufatti del sistema irriguo realizzati con sistemi tradizionali e per nuovi manufatti devono essere utilizzate tecnologie e materiali armonizzati con questi e con il paesaggio.

20.5 Zone umide

Al fine di garantire la perpetuazione degli specifici ecosistemi, devono essere tutelate le zone umide esistenti o di futura realizzazione; è vietato ogni intervento di manomissione diretta o indiretta; eventuali opere di ripristino ambientale sono ammesse solo previa autorizzazione sulla base di specifici progetti.

20.5 Allevamenti

1. All'interno del perimetro del PLIS non sono ammessi nuovi allevamenti di suini, né nuovi allevamenti ittici.

2. Per gli allevamenti bovini la concentrazione non sarà superiore a 40 q.li di peso vivo per ettaro.

20.7 Filari e zone boscate

1. I complessi boscati, naturali o artificiali, nonché le superfici in cui siano in atto processi di rinnovazione spontanea di specie arboree o arbustive devono essere mantenuti a cura e spese dei proprietari o dei possessori nel migliore stato di conservazione naturale.

2. Le pratiche di governo e gestione colturale devono tendere, oltre che alla conservazione, alla ricostituzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente locale (stadio climax), anche attraverso la costituzione di stadi intermedi, precursori di quello finale, in sintonia con le potenzialità dei suoli specifici, privilegiando l'utilizzo e la diffusione di specie autoctone.
3. Le piante arboree isolate o inserite in filare, nonché le siepi arboree e arbustive esistenti lungo i margini dei corsi d'acqua, strade e coltivi devono essere mantenute nel miglior stato di conservazione colturale; il loro taglio è soggetto a preventiva denuncia, indicando il numero di piante da abbattere e i reimpianti che si intendono effettuare.
4. Nel caso di utilizzazione di filari cedui, questa dovrà prevedere il mantenimento di polloni vitali ogni 3-5 m, mantenendone uno ogni 20 m circa per almeno tre turni di taglio di rotazione.
5. Il taglio di pioppi ibridi o di altre essenze arboree a rapido accrescimento, razionalmente coltivati in filare a sesto regolare, comporta la loro sostituzione durante la successiva stagione silvana, anche utilizzando specie arboree autoctone.

Art.21 Strade vicinali

- 1 Devono essere conservati e mantenuti i tracciati esistenti delle strade comunali, vicinali e consorziali, garantendone la percorribilità pubblica.
2. Sono consentite limitate modificazioni ai tracciati, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, purché non derivi un danno alla rete dei percorsi ciclopedonali di fruizione del paesaggio e vengano realizzati nuovi filari di essenze autoctone su entrambi i lati delle strade.
3. La percorribilità dei tracciati viari di cui al presente articolo è connaturata alla fruibilità sociale dell'ambiente e a tal fine non sono consentiti interventi che impediscano il libero transito ciclopedonale ed equestre.
4. E' consentita, previa specifica autorizzazione, la chiusura dei tracciati viari esistenti solo per motivi di sicurezza e per preminenti esigenze private o pubbliche, ovvero per i tratti destinati all'esclusivo accesso a fabbricati e non utilizzati ad altro scopo.

Art.22 Fontanili

22.1 Obiettivi e finalità delle trasformazioni

Tutti i fontanili ricadenti all'interno del territorio comunale devono essere salvaguardati e valorizzati in quanto testimonianza storica della cultura materiale dei luoghi e come sistema di elevato valore ecologico e naturalistico

22.2 Fontanili esterni ai centri abitati

1. Al fine di salvaguardarne il valore idrogeologico e ambientale, sono individuate fasce di rispetto dei fontanili per una distanza minima di 50 m dai capifonte e dalle aste dei fontanili, lungo i primi 200 m dell'asta del canale emissario, misurata dal ciglio superiore della scarpata.
2. All'interno di queste fasce non sono ammessi interventi che possano compromettere le risorse idriche superficiali e sotterranee, in particolare le alterazioni del sistema idraulico del capofonte e del relativo micro-ambiente, ad eccezione delle normali operazioni di manutenzione; eventuali interventi dovranno essere eseguiti con criteri di ingegneria naturalistica, utilizzando materiali tipici per le opere d'arte.
3. Non sono ammesse nuove costruzioni.

22.3 Fontanili ricadenti all'interno dei centri abitati

1. ~~All'interno dei centri abitati, non sono ammesse opere di urbanizzazione e di nuova edificazione per un raggio di 50 m dalla testa del fontanile e per una fascia di 10 m su entrambi i lati lungo i primi 200 m dell'asta.~~ Per quanto riguarda l'individuazione delle fasce di rispetto dei fontanili ricadenti all'interno dei centri abitati, si rinvia alla normativa del PTCP (art.16, comma 5) integrativo e prevalente rispetto alla presente normativa e alle norme dello Studio Geologico

2. Eventuali parcheggi (pubblici o privati) ed aree attrezzate che fossero localizzati a distanze inferiori rispetto a quelle riportate in tale norma dovranno essere realizzati con pavimentazione drenante ed erbosa.
3. Per gli edifici esistenti valgono le norme di cui all'allegato III, art.4. ~~all'interno delle fasce di rispetto sono ammessi solo interventi di restauro e risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia senza demolizione e di adeguamento funzionale.~~
4. Non è ammessa la ricostruzione di edifici demoliti.

Art.23 Fascia di rispetto del canale Vacchelli

1. Al fine di salvaguardare le caratteristiche paesistiche e ambientali di questo canale di matrice storica, non sono ammesse nuove costruzioni all'interno della fascia di rispetto di m 50; per un'ulteriore fascia di rispetto di m50, i progetti per le eventuali nuove costruzioni ammesse sono soggetti a procedura di valutazione paesistica.
2. Sugli edifici esistenti sono ammessi solo interventi di restauro e risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia senza demolizione e di adeguamento funzionale, con l'impiego di materiali di finitura tradizionali.

Art.24 Classi di sensibilità paesistica

1. Al fine di dare puntuale adempimento alle prescrizioni del vigente PTPR l'intero territorio comunale è stato classificato in base alla differente "sensibilità paesistica" del territorio stesso.
2. Gli ambiti con sensibilità "molto alta" comprendono il territorio incluso nel PLIS del Tormo: ogni progetto di trasformazione deve rispettare le prescrizioni normative e procedurali previste dalla normativa vigente.
3. Negli altri ambiti a differente sensibilità paesistica i piani attuativi ed i progetti di trasformazione devono provvedere ai differenti adempimenti richiesti dalle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" approvate con DGR 8 novembre 2002 - n°7/11045.

Art.25 Opere di recupero del paesaggio

1. Allo scopo di restituire alla campagna il suo carattere paesaggistico tradizionale che con la graduale trasformazione delle colture si è andato via via alterando, si pone come condizione connessa al rilascio di qualsiasi tipo di permesso per trasformazioni edilizie o urbanistiche nelle zone agricole, che il richiedente si assuma l'onere della piantumazione di strutture vegetali diffuse sul territorio che un tempo caratterizzavano tutto il territorio agricolo della zona.
2. Dette piantumazioni sono soggette a progettazione esecutiva di dettaglio che comprenda la localizzazione, le specie da impiegare, le modalità di impianto e gli interventi di manutenzione previsti.
3. Devono essere realizzate con specie quali farnie, olmi, aceri campestri, pioppi bianchi, pioppi neri, platani, salici, noci nostrani, gelsi, carpini bianchi, frassini, tigli, dovranno assumere di norma la forma di filari arborei o di siepi miste arboree arbustive ed essere localizzate lungo le strade, le capezzagne, i confini di proprietà, i corsi d'acqua in genere, preferibilmente in prosecuzione o collegamento di una siepe o filare già esistente; sono anche ammesse fasce e macchie alberate, nonché boschetti con funzione naturalistica.
4. In linea con le indicazioni del *Manuale Naturalistico per il miglioramento ambientale del territorio rurale* valgono le seguenti definizioni:
 - **Filare arboreo:** si considera filare una formazione vegetale ad andamento lineare e regolare, generalmente a fila semplice o doppia, composta da specie arboree governate ad alto fusto e/o a ceduo semplice, comprendente almeno 15 individui ogni 100 metri. I filari possono avere una disposizione in file semplici, in alcuni casi monospecifiche e in altri di composizione polispecifica, con interasse tra una pianta e la successiva non superiore a 7 metri circa, in modo da raggiungere il numero minimo di 15 piante su 100 metri.
 - **Siepe:** si considera siepe una struttura vegetale plurispecifica ad andamento lineare, con distanze di impianto irregolari, preferibilmente disposta su più file, con uno sviluppo verticale

pluristratificato legato alla compresenza di specie erbacee, arbustive ed arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona. La larghezza della siepe, considerata la proiezione ortogonale della chioma a maturità, deve essere superiore a 2,5 metri ed inferiore a 10-15 metri. Le siepi di nuova costituzione possono essere formate con esemplari di varie specie distribuiti in andamenti lineari con distanze fra le piante variabili da 1 a 2 metri, in modo da raggiungere il numero minimo di 50 piante su 100 metri; è necessaria la compresenza di almeno 4 specie diverse. La larghezza minima dell'impianto alla base è di m 0,60 e la fascia da destinare alla siepe (intesa come mantenuta libera dalle coltivazioni agrarie) dovrà essere larga almeno di 2,5 metri.

- **Fasce o macchie alberate:** si considera fascia o macchia alberata una struttura vegetale plurispecifica ad andamento lineare continuo o discontinuo o di forma varia, con sesto di impianto irregolare e con sviluppo verticale pluristratificato legato alla compresenza di specie erbacee, arbustive ed arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona. La struttura vegetale deve avere una larghezza di misura inferiore a 25 metri qualora si tratti di fascia boscata, e di superficie inferiore a 2000 m² nel caso di macchia e non essere considerata bosco ai sensi della vigente normativa forestale.
5. Per i dettagli costruttivi si rimanda al citato Manuale Naturalistico della Regione Lombardia, allegato al PSR 2000-2006.
 6. In ogni caso, sono sempre ammesse le modalità di costruzione delle strutture vegetali (filari, siepi, macchie fasce e boschi) previste dai Piani di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia successivi a quello citato e, nel caso ci si avvalga delle sovvenzioni economiche programmate dal PSR, tali modalità sono prevalenti rispetto alle precedenti.
 7. L'entità delle piantumazioni verrà commisurata alle opere per le quali il richiedente presenta istanza alla Amministrazione comunale nella misura di una pianta in filare o 1 m di siepe ogni 10 m² di Slp complessiva; per fasce e macchie alberate o boschetti 1 m² ogni 10 m² di Slp.
 8. Le modalità di esecuzione di dette piantumazioni, la loro ubicazione e le modalità di manutenzione (irrigazione, sfalci dell'erba infestante, tutoraggio e protezione del fusto) saranno oggetto di progetto con tavola e relazione tecnica allegato al progetto edilizio. La messa a dimora dovrà avvenire entro 12 mesi dal ritiro del permesso di costruire ed entro i successivi 6 mesi dovranno essere sostituite le piante non attecchite; in seguito dovrà essere curato il mantenimento degli impianti. Alla richiesta di agibilità deve essere data evidenza, tramite fotografie, degli interventi adottati e dello stato vegetativo delle piante messe a dimora.

Art.26 Fasce di rispetto del reticolo idrico minore

1. I corsi d'acqua pubblici e/o di interesse pubblico esistenti facenti parte del reticolo idrico minore sono soggetti a salvaguardia in quanto considerati acque pubbliche.
2. Il reticolo idrico di competenza comunale è inserito nelle tavole di progetto del PGT sulla base delle indicazioni dello studio geologico del territorio comunale, che forma parte integrante del presente PGT.
3. A tutti i corsi d'acqua superficiali si applicano le norme indicate all'art. 3 dell'allegato III "Norme geologiche di piano".

CAPO IV - ZONE A DESTINAZIONE SPECIALE

Art.27 Fasce di rispetto stradale delle infrastrutture esistenti e di progetto

1. Comprendono le fasce di rispetto a protezione del nastro stradale; esse sono dimensionate in conformità alla normativa vigente ed alla relativa classificazione; vengono altresì individuate con apposita campitura le aree di salvaguardia dei tracciati delle nuove infrastrutture per la viabilità previste dalla pianificazione sovralocale.
2. Le fasce di rispetto non sono edificabili; sono peraltro computabili nel calcolo della capacità edificatoria delle aree di cui fanno parte, secondo le destinazioni e gli indici delle aree stesse.
3. Per gli edifici esistenti sono consentite opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento conservativo, ristrutturazione senza alterazione di volume, secondo le destinazioni ammesse